



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

Ai destinatari in allegato

Oggetto: **Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 2025, n. 198, così come modificato dal Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2025, n. 219 – Istruzioni operative – Pagamento dell'imposta di bollo relativa alle istanze di aggiornamento dei dati nel RUI**

Come noto, il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione 9 giugno 2025, n. 198, ha istituito il Registro Unico degli Ispettori (RUI), ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 11 dicembre 2019.

In particolare, l'articolo 12 del citato decreto n. 198/2025 prevede per gli ispettori iscritti al RUI l'**aggiornamento dei dati relativi agli obblighi di formazione** e di quelli concernenti le **polizze assicurative**.

Sul punto, si conferma che per le istanze di aggiornamento dei predetti dati è **dovuto il pagamento dell'imposta di bollo**.

In tale contesto, è stato adottato il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione n. 219/2025 di modifica del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione n. 198/2025, che ha inserito il comma 3-*bis* dell'articolo 12, il quale prevede che per le istanze di aggiornamento di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, lettera a), **l'ispettore effettua il versamento dell'imposta di bollo dell'importo pari a € 16,00**, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

A decorrere dal **16 settembre 2025**, il pagamento dell'imposta di bollo è effettuato all'interno del RUI. Pertanto, a partire da tale data, le istanze di aggiornamento relative alla formazione e alla copertura assicurativa dovranno essere presentate esclusivamente previo assolvimento, tramite la piattaforma, dell'obbligo di pagamento.

Per le istanze presentate a far data dall'entrata in vigore del decreto n. 198/2025 e sino al 15 settembre 2025, gli uffici competenti dovranno predisporre le procedure necessarie al fine di richiedere il pagamento dell'imposta con le modalità ritenute più idonee.

Si raccomanda di procedere alla diffusione della presente comunicazione, al fine di assicurarne la più ampia conoscenza agli uffici periferici e agli operatori dei settori interessati.

Dott. Gaetano Servedio



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it
segreteria.dgmot@mit.gov.it